

**Legge Regionale 18 novembre 1998, n. 82****Caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di comunicazione dei servizi di polizia locale.**

(Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 27.11.1998)

## INDICE

Art. 01

Art. 02 - Uniformi

Art. 03 - Simbolo e logotipo

Art. 04 - Contrassegni e accessori sui mezzi di trasporto

Art. 05 - Tessera di riconoscimento

Art. 06 - Caratteristiche dei mezzi di comunicazione per le attività di soccorso e di protezione civile

Art. 07 - Adeguamento alle nuove disposizioni

Art. 08 - Altri servizi di polizia locale

Art. 09 - Divieti

Art. 10

Art. 11 - Abrogazioni

## INDICE DEGLI ALLEGATI

*Art. 01*

1. La presente legge disciplina le caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di comunicazione dei servizi che svolgono funzioni di polizia locale.

*Art. 02**Uniformi*

1. L'uniforme degli addetti al servizio di polizia municipale, ai sensi del primo comma dell'art. 24 della LR 9 marzo 1989 n. 17, è conforme ai modelli e ai colori previsti nell'allegato A della presente legge.
2. L'uniforme degli addetti ai servizi di polizia provinciale, ai sensi della LR 9 marzo 1989 n. 17, è conforme ai modelli e ai colori previsti nell'allegato A/1 della presente legge.
3. Sulla uniforme di cui ai precedenti commi, è posta la placca di riconoscimento completa del numero personale di matricola dell'addetto, nonché i segni distintivi del grado e gli accessori di cui all'allegato B della presente legge.

*Art. 03**Simbolo e logotipo*

1. Il simbolo della polizia municipale e provinciale è il Pegaso in argento nella forma adottata dalla Regione Toscana con LR 3 febbraio 1995 n. 18 Il suo uso è subordinato al rispetto della normativa di disciplina.
2. Il logotipo Polizia Municipale e Polizia Provinciale recano le caratteristiche di cui all'allegato C della presente legge.

*Art. 04**Contrassegni e accessori sui mezzi di trasporto*

1. I mezzi di trasporto in dotazione ai servizi di polizia municipale e della polizia provinciale sono di colore di base bianco; recano i contrassegni e gli accessori di cui all'allegato D della presente legge, nelle posizioni in esso stabilite.

*Art. 05**Tessera di riconoscimento*

1. Il personale addetto ai servizi di polizia municipale e provinciale, nell'espletamento delle sue funzioni, è tenuto ad esibire la tessera di riconoscimento, le cui caratteristiche sono quelle descritte nell'allegato E della presente legge.

*Art. 06**Caratteristiche dei mezzi di comunicazione per le attività di soccorso e di protezione civile*

1. Presso ogni Provincia e Comune capoluogo di provincia, la stazione di base del servizio di polizia

provinciale e del servizio di polizia municipale sono dotate di un impianto di radiocomunicazione collegato direttamente con l'impianto radio regionale operante per le attività di soccorso e di protezione civile. Gli impianti di radiocomunicazione delle stazioni di base del servizio di polizia municipale degli altri Comuni devono essere idonei al collegamento con l'impianto del Comune capoluogo di provincia .

2. La Regione Toscana definisce le caratteristiche dei mezzi di comunicazione di cui al comma 1 e li rende operativi nell'ambito della realizzazione della rete di collegamenti per la comunicazione di informazioni disciplinata ai sensi della normativa regionale vigente in materia di protezione civile.

*Art. 07*

*Adeguamento alle nuove disposizioni*

1. I Comuni e le Province provvedono ad adeguare i segni distintivi del grado, i contrassegni e gli accessori sui mezzi di trasporto e la tessera di riconoscimento a quanto disposto dalla presente legge entro un (1) anno dall'entrata in vigore delle relative disposizioni.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma precedente, i Comuni e le Province adeguano il vestiario degli addetti al servizio di Polizia municipale e provinciale compatibilmente con il programma delle relative forniture e comunque entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

*Art. 08*

*Altri servizi di polizia locale*

1. Le disposizioni dettate dalla presente legge per la Polizia provinciale si applicano, ove compatibili, anche ai servizi di polizia locale esercitati da soggetti diversi dai Comuni e dalle Province.

*Art. 09*

*Divieti*

1. Per garantire la riconoscibilità e la diversità degli ambiti di competenza, le uniformi dei soggetti esercenti attività private di sorveglianza e vigilanza devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi della Polizia municipale e provinciale.
2. In caso di violazione i Comuni e le Province, previa contestazione, ordinano ai titolari delle attività di cui sopra la cessazione dell'uso delle uniformi medesime.

*Art. 10*

1. Gli allegati alla presente legge possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

*Art. 11*

*Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
  - la legge regionale 17 dicembre 1992, n. 56 ;
  - la legge regionale 8 aprile 1995, n. 46 .

*INDICE DEGLI ALLEGATI*

(1)

Allegato A - Uniformi della Polizia Municipale

Personale appiedato  
Personale di autoreparto  
Personale a cavallo  
Alta uniforme e uniforme da cerimonia  
Uniforme per protezione civile  
Uniforme del personale a tempo determinato

Allegato A - 1 - Uniformi della Polizia Provinciale

Personale appiedato  
Autoreparto  
Alta uniforme e uniforme da cerimonia  
Uniforme per protezione civile  
Uniforme del personale a tempo determinato

---

Allegato B - Segni distintivi del grado e accessori sull'uniforme

Segni distintivi del grado

Placca di riconoscimento

Alamari, nastrini e varie

Allegato C - Simbolo e logotipo della Polizia Municipale e Provinciale

Allegato D - Contrassegni ed accessori sui mezzi di trasporto della Polizia Municipale e Provinciale

Allegato E - Tessera di riconoscimento.

---

**Note**

*I.* Gli allegati omessi sono pubblicati sul BU 27 novembre 1998, n. 39, parte prima.